

INDICE

PREMESSA

Finalità del protocollo

PARTE I

1- BULLISMO E CYBERBULLISMO

- Bullismo: definizione, tipologie di bullismo e ruoli nel bullismo
- Cyberbullismo: definizione e tipologie
- Principali differenze tra bullismo e cyberbullismo

2- RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

- L. 29 maggio 2017, n. 71 modificata dalla L. del 17 maggio 2024, n.70
- Le responsabilità
- Principale normativa scolastica di riferimento

PARTE II

3- COSA FARE? LE RESPONSABILITA' E LE AZIONI DELLA SCUOLA

- Compiti e responsabilità della scuola
- La collaborazione con l'esterno
- La prevenzione: sicurezza informatica e gli interventi educativi
- L'intervento in casi di bullismo e cyberbullismo; misure correttive e sanzioni
- Schema procedure scolastiche

ALLEGATI

1. REGOLE PER NAVIGARE SICURI E NON INCAPPARE IN BRUTTE SORPRESE

2. INDICAZIONI PER NAVIGAZIONE SICURA E CONSAPEVOLE DEI MINORISU INTERNET

3. COMPITI E FUNZIONI

4.SCHEDA DI SEGNALAZIONE

5. SCHEDA SINTETICA DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA L.70/2024

PREMESSA

Finalità del protocollo

La scuola inclusiva ha come obiettivo il rispetto dell'unicità di ciascuno, in un contesto di accoglimento e accettazione reciproca, costruendo ambienti di apprendimento sereni che agevolino la crescita personale degli alunni contro tutte quelle forme di prevaricazioni sociali e virtuali, come nel caso del bullismo e del cyber- bullismo. ***La scuola istituisce, pertanto, il protocollo di emergenza contro il bullismo e il cyberbullismo con il fine di accrescere le conoscenze e le competenze degli operatori della scuola e delle famiglie e, riguardo a questi due fenomeni, fornendo loro gli strumenti per saper individuare ed accertare situazioni a rischio e condividendo modalità d'intervento più appropriate per prevenirle e contrastarle.*** La Legge n. 71 del 2017 e la Legge n. 70 del 2024 ampliano notevolmente la casistica di interventi rieducativi e riparativi (attività di volontariato, laboratori, attività sportive o altre iniziative che promuovano il rispetto per gli altri e le relazioni non violente) che la procura e il tribunale per i minorenni (anche sotto i 14 anni) possono mettere in campo per affrontare comportamenti aggressivi e irregolari.

Le nuove disposizioni legislative chiedono e promuovono il coinvolgimento della famiglia anche attraverso i servizi sociali e un sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale. Per realizzare un'efficace attività preventiva ed evitare l'insorgere di problematiche più gravi è essenziale che ciascun docente abbia ben chiare le caratteristiche del fenomeno, sappia riconoscere i campanelli di allarme per attivarsi in modo coerente.

Il protocollo è diviso in tre parti: nella prima parte si definiscono e si differenziano i due fenomeni, nella seconda parte si segnalano le principali normative che regolano queste due forme di prevaricazione e nella terza parte si presentano le modalità d'intervento e le possibili sanzioni da parte della scuola.

PARTE I

1. BULLISMO E CYBERBULLISMO

Cos'è il bullismo?

Il bullismo è un fenomeno definito come un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona, è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi. Il bullismo ha queste caratteristiche:


- prepotenze intenzionali, volutamente agite per provocare danno ad una persona e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo;

- azioni continuative e persistenti nel tempo (es. varie volte alla settimana o al mese);

- squilibrio di potere tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola.

Il bullismo viene attuato in diversi contesti: scuola, famiglia, contesti di cura residenziali, prigione etc.

Non si può parlare di bullismo in caso gli episodi di prepotenza siano occasionali o singoli. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento: scherzo, litigio, reato e hanno bisogno di una modalità d'intervento differente: v, schema sotto.



Tipologie di bullismo:

Il bullismo è classificato in tre tipologie secondo il programma antibullismo del manuale per formatori:

Fisico: colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima.

Verbale: offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro.

Indiretto: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, mettere in giro cattive voci.

Ruoli nel bullismo:

Il bullismo si sviluppa in un gruppo in cui ogni membro gioca un ruolo specifico:

-Il bullo:

colui che domina una persona con atteggiamenti violenti e aggressivi in modo sistematico, continuativo ed intenzionale.

Il bullo può essere:

-bullo dominante, le cui caratteristiche sono: aggressività generalizzata sia verso gli adulti sia verso i coetanei, impulsività e scarsa empatia verso gli altri. Questi soggetti vantano la loro superiorità, vera o presunta, si arrabbiano facilmente e presentano una bassa tolleranza alla frustrazione, hanno un atteggiamento positivo verso la violenza, poiché è ritenuta uno strumento positivo per raggiungere i propri obiettivi.

La loro prepotenza non è sempre dovuta ad insicurezza e scarsa autostima, spesso si tratta di ragazzi sicuri di sé, con elevate abilità sociali, capaci di istigare gli altri.

Hanno buone doti psicologiche utilizzate però al fine di manipolare la situazione a proprio vantaggio, con forte bisogno di dominare gli altri. Manifestano grosse difficoltà nel rispettare le regole e nel tollerare contrarietà e frustrazioni. Tentano, a volte, di trarre vantaggio anche utilizzando l'inganno.

Il rendimento scolastico è vario ma tende ad abbassarsi con l'aumentare dell'età e, parallelamente a questa, si manifesta un atteggiamento negativo verso la scuola.

Il bullo, sempre alla ricerca di emozioni forti, estreme, deumanizza la vittima al fine di giustificare le sue forme di aggressività e di violenza e stabilisce con gli altri rapporti interpersonali improntati quasi sempre alla prevaricazione. Attraverso una ricerca focalizzata sulla capacità dei soggetti

coinvolti in episodi di bullismo (bulli e vittime) di riconoscere le emozioni altrui, si è constatato che la condizione di entrambi appare legata a difficoltà nel riconoscimento delle emozioni. Per i bulli, si riscontra una generale immaturità nel riconoscere le emozioni, soprattutto la felicità.

- **bullo gregario:** più ansioso, insicuro, poco popolare, cerca la propria identità e l'affermazione nel gruppo attraverso il ruolo di aiutante o sostenitore del bullo.

- La vittima:

La vittima del bullo spesso presenta alcune caratteristiche che la rendono più vulnerabile agli atti di prepotenza. Tuttavia, è importante sottolineare che chiunque può diventare vittima di bullismo, indipendentemente dalla personalità o dalle caratteristiche fisiche. Ecco alcune delle caratteristiche più comuni:

Caratteristiche psicologiche e comportamentali

- **Timidezza e insicurezza** → Spesso le vittime sono persone introversive, poco inclini a difendersi o a reagire con fermezza.
- **Bassa autostima** → Possono avere una percezione negativa di sé, sentirsi poco sicure o incapaci di farsi rispettare.
- **Sensibilità emotiva** → Si offendono facilmente o mostrano le proprie emozioni, il che può incoraggiare il bullo a prendere di mira la loro vulnerabilità.
- **Paura del confronto** → Evitano di reagire o di difendersi per timore di peggiorare la situazione.

Caratteristiche sociali

- **Difficoltà a fare amicizia** → Possono avere pochi amici o essere isolate dal gruppo. La mancanza di una rete sociale forte le rende più esposte agli attacchi.
- **Diversità percepita** → A volte sono prese di mira perché considerate "diverse" per aspetto fisico, interessi, cultura, modo di vestire o orientamento sessuale.
- **Dipendenza dagli adulti** → Possono essere molto legate agli insegnanti o ai genitori, il che può farle percepire come "deboli" agli occhi dei bulli.

Caratteristiche fisiche e risultati scolastici

- **Aspetto fisico fuori dagli standard sociali** → Possono essere vittime di body shaming se sono sovrappeso, troppo magre, portano occhiali, apparecchio o hanno particolarità estetiche.
- **Eccellenza scolastica o difficoltà scolastiche** → Gli studenti molto bravi possono essere invidiati e presi di mira, così come quelli che hanno difficoltà nell'apprendimento.

In generale, il bullismo non dipende solo dalle caratteristiche della vittima, ma anche dal contesto sociale. Per questo, è fondamentale educare alla gentilezza e all'empatia, così da prevenire e contrastare il fenomeno.

Esistono anche le **vittime provocatrici**, anche se sono meno comuni rispetto alle vittime passive o sottomesse.

Questo tipo di vittima ha un comportamento ambiguo: da un lato subisce il bullismo, dall'altro può provocare involontariamente il bullo o il gruppo con atteggiamenti irritanti o maldestri.

Caratteristiche delle vittime provocatrici

- **Impulsività** → Tendono ad avere difficoltà nel controllare le proprie emozioni e reazioni, rispondendo in modo esagerato agli insulti o alle prese in giro.
- **Comportamenti irritanti** → Possono essere percepite come fastidiose o insistenti, magari interrompendo spesso gli altri o cercando attenzioni in modi inopportuni.
- **Scarsa abilità sociale** → Non sempre riescono a interpretare correttamente le dinamiche di gruppo e possono comportarsi in modo inappropriato, senza rendersene conto.
- **Difficoltà nel comprendere i confini** → Possono sfidare o provocare gli altri senza rendersi conto delle conseguenze, il che le rende più facilmente bersagliabili.
- **Reazioni emotive forti** → Piangono, si arrabbiano o si agitano facilmente, dando ai bulli una "soddisfazione" nel vedere la loro reazione.

Dinamica del bullismo con le vittime provocatrici

Questi ragazzi possono diventare un bersaglio perché i loro atteggiamenti attirano attenzioni negative. A volte il loro comportamento li porta a entrare in conflitto con i bulli, ma non hanno la capacità di difendersi in modo efficace. Il risultato è che finiscono per essere isolati e presi di mira ancora di più.

Possibili interventi

Le vittime provocatrici hanno bisogno di supporto per:
Migliorare la gestione delle emozioni e dell'impulsività.
Sviluppare competenze sociali per interagire meglio con i coetanei.
Essere guidate su come evitare situazioni di conflitto.

In ogni caso, anche se il loro comportamento può contribuire alla situazione, la responsabilità del bullismo resta sempre del bullo. Per questo è importante educare sia la vittima che il contesto sociale a una maggiore consapevolezza e rispetto reciproco.

- **Sostenitori del bullo:** ragazzi che aiutano il bullo, ridono della situazione, escludono la vittima e incitano il bullo,
- **Sostenitori della vittima:** difendono la vittima invitando il bullo a smettere.
- **Spettatori esterni passivi:** ragazzi che sono testimoni ma non prendono parte né posizione, fanno finta che non sia successo nulla di grave.

Le conseguenze del bullismo

Essere vittima o essere prepotente ed esserlo a lungo nel corso del tempo può rappresentare un fattore di rischio.

Gli studi, già messi in atto dallo psicologo svedese Dan Olweus, rivelano che chi rimane a lungo nel ruolo di prepotente corre più rischi di altri di entrare in quella escalation di violenza che va da piccoli episodi di vandalismo, furti, piccola criminalità, fino a incorrere in problemi seri con la legge.

Questi ragazzi hanno quindi più probabilità da adulti di venire condannati per comportamenti antisociali.

Per contro chi rimane a lungo nel ruolo di vittima rischia di andare incontro a livelli di autostima sempre più bassi (“non valgo nulla”, “non sono capace di far nulla”, “gli altri ce l’hanno tutti con me”), a forme di depressione che possono aggravarsi sempre di più, fino a diventare forme di autolesionismo con conseguenze estreme come il suicidio.

Cos'è il cyberbullismo



DEFINIZIONE:

Il cyberbullismo è definito come un'azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi. Il fenomeno consiste nell'uso di internet o di altre tecnologie digitali finalizzato ad insultare o minacciare qualcuno e costituisce una modalità d'intimidazione pervasiva che può sperimentare qualsiasi adolescente che usa i mezzi di comunicazione elettronici. Internet rappresenta per gli adolescenti un contesto di esperienze e di collegamento sociale irrinunciabile, ma espone nello stesso tempo i giovani a rischi derivanti da un uso distorto o improprio, volto a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione.

TIPOLOGIE

Le principali tipologie del cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

- **Scritto/Verbale:** offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social, network o tramite telefono (es. telefonate mute).
- **Visivo:** diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violenti o spiacevoli, tramite cellulari, siti web e social network.
- **Esclusione:** esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi.
- **Impersonificazione:** furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network.

C'è un'altra classificazione di tipologie basata sul tipo di offese ricevute dalla vittima:

- **Il Flaming:** Il termine deriva dall'inglese "flame" (fiamma). Nel mondo di internet si usa questo termine per indicare un tipo di cyberbullismo in cui delle persone inviano dei messaggi elettronici, violenti e volgari, allo scopo di suscitare dei conflitti (verbali) all'interno della rete tra due o più contendenti, che si vogliono affrontare o sfidare (come una rissa virtuale) e di attirare l'attenzione su di sé. Il flaming può svolgersi all'interno delle conversazioni che avvengono nelle chat o nei video-giochi interattivi su internet. Il fenomeno è molto più presente all'interno dei giochi interattivi poiché, molte volte, le vittime sono dei principianti presi di mira dai giocatori più

esperti che, spesso, li minacciano e insultano per ore. Probabilmente la mancanza di esperienza dei nuovi utenti fa sì che questi ultimi siano vittime di tali offese.

- **Harassment:** caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie: si tratta di parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare un forte sconforto psichico ed emotivo. Le molestie, in questi casi, vengono considerate come una forma di cyberbullismo attraverso l'invio di messaggi ripetuti e offensivi nei confronti della vittima. Nella maggioranza dei casi, le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e i gruppi di discussione. Abbiamo quindi a che fare con una "relazione sbilanciata nella quale, come nel tradizionale bullismo, la vittima subisce passivamente le molestie, o al massimo, tenta, generalmente senza risultato, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni"

- **Cyberstalking:** si utilizza questo termine per identificare quei comportamenti che, attraverso l'uso degli strumenti di comunicazione di massa, sono atti a perseguire le vittime con diverse molestie, ed hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere aggressioni molto più violente, anche di tipo fisico.

- **Denigration:** la denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira". Inoltre, per ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, immagini, fotografie o video, relative alla vittima.

- **Impersonation:** caratteristica peculiare di questo fenomeno è che il persecutore, se è a conoscenza del nome utente e della password della propria vittima, può inviare dei messaggi, a nome di quest'ultima, ad un'altra persona (il ricevente), che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente ma, da una terza persona. In casi più estremi, il bullo va a modificare direttamente la password della vittima chiudendogli così l'accesso alla propria mail o account; una volta cambiata la password, l'ex utente, non potrà più intervenire; quindi, non dispone più dell'accesso del proprio account. Di conseguenza, il bullo, usando questo metodo di aggressione, ha la possibilità di creare dei problemi o, addirittura, di mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.

- **Tricky Outing:** l'intento di questa tipologia di cyberbullismo è quello di ingannare la vittima: il bullo tramite questa strategia entra in contatto con la presunta vittima, scambiando con essa delle informazioni private e intime e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, il soggetto va a diffonderle tramite mezzi elettronici come internet, sms, ecc.

- **Exclusion:** l'esclusione avviene nel momento in cui il cyberbullo decide di escludere intenzionalmente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo (ambienti protetti da password) un altro utente. Questo tipo di comportamento viene definito "bannare". L'esclusione dal gruppo di amici è percepita come una punizione che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale "potere".

- **Happyslapping:** questo tipo di cyberbullismo è relativo ad un problema piuttosto recente e consiste in una registrazione video durante la quale la vittima viene ripresa mentre subisce diverse forme di violenze, sia psichiche che fisiche con lo scopo di "ridicolizzare, umiliare e svilire la vittima"). Le registrazioni vengono effettuate all'insaputa della vittima e le immagini vengono poi pubblicate su internet e visualizzate da altri utenti. Tali aggressioni sono reali ma, qualche volta, anche preparate e quindi recitate dagli stessi ragazzi.

- **Sexting** è fra i rischi più diffusi connessi ad un uso poco consapevole della Rete. Il termine indica un fenomeno molto frequente fra i giovanissimi che consiste nello scambio di contenuti mediatici sessualmente espliciti; i/le ragazzi/e lo fanno senza essere realmente consapevoli di scambiare materiale (pedopornografico) che potrebbe arrivare in mani sbagliate e avere conseguenze impattanti emotivamente per i protagonisti delle immagini, delle foto e dei video.

- **Hate speech** "incitamento all'odio" o "discorso d'odio", indica discorsi (post, immagini, commenti etc.) e pratiche (non solo online) che esprimono odio e intolleranza verso un gruppo o una persona (identificate come appartenente a un gruppo o categoria) e che rischiano di provocare reazioni violente, a catena. Più ampiamente il termine "hate speech" indica un'offesa fondata su una qualsiasi discriminazione (razziale, etnica, religiosa, di genere o di orientamento sessuale, di disabilità, eccetera) ai danni di una persona o di un gruppo.

- **Grooming** (dall'inglese "groom" - curare, prendersi cura) rappresenta una tecnica di manipolazione psicologica che gli adulti potenzialmente abusanti utilizzano per indurre i bambini/e o adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione intima e/o sessualizzata. Gli adulti interessati sessualmente a bambini/e e adolescenti utilizzano spesso anche gli strumenti messi a disposizione dalla Rete per entrare in contatto con loro. I luoghi virtuali in cui si sviluppano più frequentemente tali dinamiche sono le chat, anche quelle interne ai giochi online, i social network in generale, le varie app di instant messaging (whatsapp, telegram, etc.), i siti e le app di teen dating (siti di incontri per adolescenti). Un'eventuale relazione sessuale può avvenire, invece, attraverso webcam o live streaming e portare anche ad incontri dal vivo. In questi casi si parla di adescamento o grooming online. In Italia l'adescamento si configura come reato dal 2012 (art. 609-undecies -

l'adescamento di minorenni) quando è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote (legge 172 del 1° ottobre 2012).

-**Body Shaming** (far vergognare qualcuno del proprio corpo) l'atto di deridere o deridere l'aspetto fisico di una persona. La portata del body shaming è ampia e può includere, sebbene non sia limitata al fat-shaming, la vergogna per la magrezza, l'height-shaming, la vergogna della pelosità (o della sua mancanza), del colore dei capelli, della forma del corpo, della propria muscolosità (o mancanza di essa), la vergogna dell'aspetto (caratteristiche facciali) e nel suo senso più ampio può anche includere la vergogna di tatuaggi e piercing o malattie che lasciano un segno fisico come la psoriasi.

<https://www.generazioniconnesse.it/site/it/ilcyberbullismo/>

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA BULLISMO TRADIZIONALE E CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo, che, come il bullismo, è un comportamento volontario e deliberato, ha come caratteristica l'uso del mezzo elettronico, ma rispetto al bullismo ha differenti caratteristiche sintetizzate nella tabella seguente:

TABELLA SINOTTICA DELLE DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO	
<i>BULLISMO</i>	<i>CYBERBULLISMO</i>
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto.	Possono essere coinvolti ragazzi e adulti di tutto il mondo.
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere può diventare un bullo.	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo.
I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima.	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo.
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente.	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo.
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa- scuola, scuola-casa.	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24.
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive.	I cyberbulli hanno ampia libertà d'azione online ciò che non potrebbero fare nella vita reale.
Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima.	Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia.
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo.	Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di percepire gli effetti delle proprie azioni.

Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza	Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.
---	--

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

La legge 29 maggio 2017, n. 71 modificata dalla L. del 17 maggio 2024, n.70

la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante *"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"*, modificata dalla Legge 17 maggio 2024, n.70, ha introdotto le seguenti novità:

- **Obiettivo della legge:** il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- **Definizione di «cyberbullismo»:** con questa espressione si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".
- **Oscuramento del web:** la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
- **Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo:** in ogni Istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo che ha lo scopo di prevenire azioni di bullismo ed educare gli studenti alla legalità seguendo le direttive del MIM. Quest'ultimo ha, infatti, il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando,

tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti. Al dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche Polizia Postale e associazioni del territorio.

- Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking ([art. 612-bis c.p.](#)). In caso di condotte di ingiuria ([art. 594 c.p.](#)), diffamazione ([art. 595 c.p.](#)), minaccia ([art. 612 c.p.](#)) e trattamento illecito di dati personali ([art. 167 del codice della privacy](#)) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
- Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

LE RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità e a tal riguardo si identificano:

- a) **Culpa del bullo minore;**
- b) **Culpa in vigilando e in educando e dei genitori;**
- c) **Culpa in vigilando e in educando della Scuola.**

a) **Culpa del bullo minore**

Va distinto il minore di 14 anni da quello tra i 14 anni ed i 18 anni.

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile **se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere.** La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b) Culpa in vigilando e in educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del Codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando e in educando della scuola

L'Art. 28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici." Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del Codice Civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

PRINCIPALE NORMATIVA SCOLASTICA DI RIFERIMENTO

Artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana

Artt. 581- 582 – 594 – 595 – 610 – 612 – 635 del Codice Penale;

Artt. 2043 – 2047 – 2048 del Codice Civile.

Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 aggiornate il 27 Ottobre 2017 *Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo*, contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all'Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR. In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).

la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*", modificata dalla Legge 17 maggio 2024, n.70.

-LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo (MIUR 13.01.2021)

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti". In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (...) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull'utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari.

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 "Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo". La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa, è volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica e si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti

Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l'esplicito superamento del modello sanzionatorio repressivo e l'apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

PARTE II

3. COSA FARE? LE RESPONSABILITÀ E LE AZIONI DELLA SCUOLA

Compiti e responsabilità della scuola

Il Dirigente Scolastico:

- Elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyber-bullismo, nell'ambito dell'autonomia del proprio istituto, un "Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo" e un "Protocollo di Istituto Social Media Policy. Linee Guida per la gestione e la disciplina sull'utilizzo dei Social Network", che prevedano sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime.
- Promuove interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education.
- Organizza e coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza.
- Predisporre eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola.
- Tramite il sito web della scuola fornisce le seguenti informazioni:
 - nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyber-bullismo e i loro contatti istituzionali;
 - contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyber-bullismo (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale;
- Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.
- Istituisce un tavolo permanente di monitoraggio
- Implementa la Formazione dei docenti e del personale non docente per riconoscere i segnali di bullismo e cyberbullismo, intervenendo in modo efficace sugli studenti e le famiglie.

Il Consiglio di Istituto:

- Approva il Regolamento d'istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyber-bullismo.

Il Collegio dei Docenti:

- All'interno del PTOF predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyber-bullismo ed educazione digitale. (cfr. sito www.generazioniconnesse.it per consultare proposte e attività).
- In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo e per l' Emergenza della scuola e collabora attivamente con esso e le altre agenzie per la soluzione dei problemi.
- Predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyber bullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in una ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 "Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica", in particolare all'art. 3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e all'art. 5 "Educazione alla cittadinanza digitale".
- Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio (si vd. quanto proposto sulla piattaforma ELISA - www.piattaformaelisa.it)

Il Referente scolastico area bullismo e cyber-bullismo:

- Collabora con gli insegnanti della scuola.
- Propone corsi di formazione al Collegio dei docenti.
- Coadiuvava il Dirigente scolastico.
- Svolge attività secondarie o indicate su gruppi a rischio.
- Monitora i casi di bullismo e cyber-bullismo.
- Supporta il Team antibullismo e per l'emergenza.
- Coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.)

Il Team antibullismo e per l'emergenza:

- Coordina e organizza attività di prevenzione.
- Interviene nei casi acuti.

Il Tavolo Permanente di Monitoraggio:

La legge n. 71/2017, modificata dalla legge n. 70/2024 prevede all'Art. 4 “*Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico*”, al comma 2-bis,:

Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.

Comma 3: [Ogni istituto scolastico] *recepisce nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo e individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le relative iniziative, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.*

Servizio di sostegno psicologico agli studenti:

L'Articolo 4-bis della legge 70/2024 introduce il “Servizio di sostegno psicologico agli studenti”. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, le regioni possono adottare iniziative affinché sia **fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali**, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie

Il personale docente:

Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a **segnalarli al referente scolastico o al Team antibullismo e per l'emergenza d'Istituto**, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva. Inoltre, promuovono attività di prevenzione universale.

I Coordinatori dei Consigli di classe:

- Accertano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure antibullismo.
- Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, irrogazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con psicologo, forze dell'ordine specializzate

nell'intervento per il bullismo e il cyber-bullismo, Enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici:

- Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti.
- Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyber-bullismo organizzate dalla scuola.
- Segnalano al dirigente scolastico e al Team antibullismo e per l'emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyber-bullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.
- Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

Le famiglie:

- Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, favorendo una proficua alleanza educativa.
- Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia.
- In questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyber-bullismo.
- Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

Le studentesse e gli studenti:

- Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo organizzate dalla scuola.
- Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyber-bullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (intervenendo attivamente in sua difesa).

Azioni di Prevenzione e Informazione:

- Monitoraggio degli spazi fisici e virtuali;
- Installazione di una cassetta per segnalazioni anonime;
- Promozione dell'uso responsabile delle piattaforme digitali;
- Azioni in sinergia con famiglie e territorio;
- Istituzione della "Giornata nazionale contro il cyberbullismo" per sensibilizzare la scuola sull'importanza di un uso responsabile di internet e delle tecnologie (**fissata il 20 gennaio di ogni anno**).

Il Team antibullismo e per l' emergenza

All'interno della scuola è presente un team per la gestione dei casi formato da più persone specificamente formate sul tema delle azioni indicate contro il bullismo: insegnanti e dirigente scolastico collaborano con figure professionali diverse che lavorano nella scuola (psicologo o psicopedagogo) e che possono supportare il team.

Il team si riunisce a scuola in orario scolastico oppure extrascolastico svolgendo i compiti di presa in carico e valutazione del caso, assunzione di decisioni relative alla tipologia di intervento da attuare in prima istanza, programma interventi di implementazione (individuali, per il recupero della relazione, indiretti nella classe), effettua il monitoraggio nel tempo e si collega con i servizi del territorio.

Le misure su cui la scuola può lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti, con responsabilità e ruoli sia interni, sia esterni. Questi tre punti riguardano:

La collaborazione con l'esterno

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche e in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire prima di tutto informazioni e aiuto. Il recupero dei "bulli" e dei "cyberbulli" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, istituzioni.

A fianco dell'intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei

bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi e ogni forma di prepotenza, sia online sia offline (approccio a “Tolleranza zero”).

Con l'esterno la collaborazione si esplica principalmente attraverso:

- azioni di supporto, di monitoraggio e di **dialogo costante con Enti locali, Polizia locale, associazioni del territorio e/o nazionali e incontri a scuola con le Forze dell'Ordine**, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;
- incontri con la **Polizia Postale** per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico;
- l'utilizzo dello **sportello interno di ascolto dello psicologo** per supportare le eventuali vittime e collaborare con gli insegnanti per effettuare verifiche circa episodi di bullismo e cyberbullismo in atto;
- **incontri con le famiglie** per informare, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con la scuola.

Gli adulti sono chiamati a comprendere l'importanza della condivisione di prassi comuni nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie, compresa ad esempio quella riguardante l'utilizzo dei gruppi WhatsApp della classe; dovranno cercare nella quotidianità di avere un occhio attento ai comportamenti dei propri figli, di vigilare sul loro comportamento dopo la navigazione in internet o dopo l'uso cospicuo del telefonino (es. uso eccessivo, anche fino a notte fonda) e dovranno aiutarli a riflettere sul fatto che, anche se non vedono la reazione delle persone a cui inviano messaggi o video, esse possono soffrire o subire violenza. Le famiglie, informate anche delle loro responsabilità e delle conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno essere attente a esercitare un'adeguata vigilanza, cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli e condividendo con loro le motivazioni di tale controllo.

La prevenzione

La prevenzione è un'arma importante per contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e per far questo i genitori e gli insegnanti dovranno adeguatamente prepararsi ed informarsi,

acquisire conoscenze e competenze specifiche; **in particolare gli adulti dovranno essere in grado di cogliere e interpretare i messaggi di sofferenza che si manifestano nell'ambito scolastico.**

Un'indicazione dei sintomi derivanti da sofferenza dovuta al cyberbullismo può essere rappresentata dal seguente elenco:

- Sintomi fisici: dolori intestinali e/o mal di testa, cambiamento negli schemi alimentari, disturbi del sonno, iperattività, affaticamento ingiustificato.
- Sentimenti di tristezza e solitudine.
- Apatia e perdita di interesse per attività del tempo libero.
- Interruzione della frequentazione degli amici o dei gruppi abituali.
- Disturbi dell'umore (es. un alunno è molto più taciturno e introverso rispetto a come si presentava in precedenza oppure, al contrario, da timido è diventato aggressivo).
- Paure, fobie, incubi.
- Scuse e pretesti (es. un alunno cerca frequentemente scuse per non andare a scuola, finge di essere malato, etc.).
- Bassa autostima, senso di isolamento sociale e di mortificazione.
- Mutamenti nel rendimento scolastico e demotivazione non giustificata.
- Depressione, attacchi d'ansia.
- Problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili pensieri di suicidio.
- Controllo continuo del proprio profilo sui social (o al contrario, interruzione dell'uso di internet).
- Rifiuto di parlare di ciò che viene fatto online.
- Sintomi psichiatrici (a differenza del bullismo che ha quasi sempre delle coordinate spazio-temporali più definite, la vittima di cyberbullismo sente di non essere più al sicuro in nessun luogo e in nessun momento, e di conseguenza può sviluppare come difesa ideazioni di tipo paranoico).

Le condotte da osservare e i segnali di disagio che possono sottendere la presenza di prepotenze e soprusi da parte di bulli e cyberbulli sono:

- aggressività verbale, arroganza, protervia, atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere;
- atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come deboli o diversi da sé;
- condotte antisociali a scuola e/o fuori della scuola;
- distacco affettivo; comportamenti crudeli (per es. verso gli animali) - presenza di troppo denaro di incerta provenienza.

Per verificare o captare situazioni di disagio, si possono proporre **attività di gruppo o assegnare temi su argomenti strategici** che invitano a parlare di sé e delle relazioni (produzione di testi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia,

etc.). Gli insegnanti che notano atteggiamenti o comportamenti che suggeriscono una situazione di malessere lo segnalano tempestivamente alle famiglie. È comunque sempre opportuno non muoversi individualmente, ma a livello di Consiglio di Classe.

Sicurezza informatica

Un primo tipo di **prevenzione** riguarda la **sicurezza informatica** all'interno della scuola; l'Istituto farà attenzione a disciplinare scrupolosamente gli accessi al web, è inoltre richiesto il rigoroso rispetto del regolamento relativamente al divieto di uso dei cellulari in classe.

Interventi educativi

Un ulteriore tipo di **prevenzione** è costituito dagli **interventi di tipo educativo**, inseriti nella politica scolastica. Gli interventi di tipo educativo-preventivo possono includere:

- l'istituzione di una **giornata anti-cyberbullismo** organizzata per tutto l'Istituto allo scopo di sensibilizzare sul tema, proiettando filmati o organizzando incontri per parlare dei rischi e pericoli legati all'uso distorto della rete e degli effetti che può avere il cyberbullismo; la discussione aperta e l'educazione trasversale all'inclusione, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari;
- la **promozione di progetti** dedicati all'argomento, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali come psicologi, in cui si insegna agli alunni come tutelarsi, creando in loro la consapevolezza dei rischi che si corrono in rete;
- la **messa a disposizione della casella mail nobullismo@isit100.fe.it** e di un'**apposita modulistica cartacea** a cui gli studenti si possono riferire o alla quale possono denunciare eventuali episodi.

L'intervento in casi di bullismo e cyberbullismo; misure correttive e sanzioni

L'Istituto ha già adottato un Regolamento volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole

nell'ambito del cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari. E' in via di implementazione l'aggiornamento volto a recepire le Linee guida del 2021.

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente.

Il bullo/cyberbullo, che il più delle volte non è del tutto consapevole della sofferenza provocata, deve in primo luogo essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da bullo/cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori, i quali sono chiamati ad assumere un atteggiamento costruttivo, quindi a non reagire in modo errato e spropositato nei confronti del figlio, ma anche a non difenderlo in modo incondizionato o a sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata". Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché "se l'è andata a cercare". Esistono inoltre implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto. Se per un ragazzo entrare nel profilo Facebook di un compagno, impossessandosi della password, è poco più di uno scherzo, per la polizia postale è furto di identità.

Schema procedure scolastiche

La segnalazione di un caso di vittimizzazione può avvenire mediante la compilazione di un modulo cartaceo predisposto dal team antibullismo e per l' Emergenza oppure tramite l'invio di un messaggio tramite posta elettronica.

1^ Fase: analisi e valutazione

Soggetti responsabili (**chi**): Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe (almeno coordinatore di classe). Altri soggetti coinvolti: Team antibullismo e per l' Emergenza, Psicologo della scuola.

- Raccolta di informazioni sull'accaduto attraverso interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo; al fine di ricostruire i fatti per una valutazione approfondita.

2^ Fase: risultati sui fatti oggetto di istruttoria

I soggetti responsabili: il Dirigente Scolastico e i docenti del Consiglio di classe e il Team antibullismo e per l'emergenza.

- Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive, vengono stabilite le azioni da intraprendere.
- Se i fatti non sono configurabili come bullismo/cyberbullismo, non si interviene in modo specifico, ma prosegue il compito educativo.

3^a Fase: azioni e provvedimenti

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e successivamente modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, all'Art. 4 sottolinea che le sanzioni disciplinari devono avere una finalità educativa e non punitiva, inoltre il D.P.R. 235/2007 introduce il concetto di "condotte riparative", ovvero azioni che mirano a responsabilizzare lo studente e a riparare il danno causato.

In particolare, il principio della responsabilizzazione prevede che lo studente coinvolto in un'infrazione non venga semplicemente escluso dalla comunità scolastica, ma venga guidato a comprendere l'errore e a porre in essere azioni riparative o di utilità sociale. Questo approccio si basa sui principi della giustizia riparativa e della responsabilità individuale, elementi fondamentali nella gestione dei comportamenti scorretti all'interno delle scuole.

Pertanto i Regolamenti di Istituto e di Disciplina devono puntare a condurre colui che ha compiuto una violazione non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato.

Se i fatti sono confermati:

- Comunicazione alla famiglia della vittima e al Consiglio di classe da parte del Team antibullismo e per l'emergenza (convocazione scritta o telefonica); supporto di tutto il consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...).
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente.
- Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità, ad esempio:
 - sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
 - sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative; - sospensione dalle lezioni.
- Invito al bullo/cyberbullo allo svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e

famiglia.

- Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di Polizia o all'Autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte).
- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

4^ Fase: percorso educativo e monitoraggio

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe, il Team antibullismo e per l' Emergenza e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

Il Dirigente Scolastico
Annamaria Barone Freddo